



Richiesta certificati anagrafici per posta Applicazione dell'imposta di bollo

La richiesta dei certificati tramite **posta** dovrà essere indirizzata al:
Comune di Bracciano – Piazza IV Novembre n. 6 - C.A.P. 00062 Bracciano (Rm)

Per la richiesta **certificati anagrafici** è necessario seguire le seguenti indicazioni:

- **CERTIFICATI RILASCIATI IN CARTA RESA LEGALE**
€ 1,50 in contanti (no francobolli, no marche) per i diritti di segreteria e **una marca da bollo di € 16.00** per ogni certificato richiesto;
- **CERTIFICATI IN ESENZIONE**
€ 1,00 in contanti (no francobolli, no marche) per i diritti di segreteria per ogni certificato rilasciato in esenzione (specificando l'art. di legge per l'esenzione dal bollo come da D.P.R. 642/72 e successive modifiche);

Nel caso di certificati in esenzione di bollo, qualora non si avesse bisogno dell'originale ma solo della **scansione del certificato richiesto**, si può effettuare una richiesta via PEC all'indirizzo bracciano.protocollo@pec.it, effettuando il pagamento tramite servizio PagoPa dal sito Comunale.

- copia **documento di identità** del richiedente e indicazione indirizzo mail (**PEC** per le richieste provenienti dagli avvocati) per un eventuale anticipo;
- una **busta già affrancata e contenente l'indirizzo** per il ritorno del certificato (se si ha bisogno dell'originale).

In mancanza di quanto sopra, **non si potrà procedere al rilascio di certificazioni.**

La richiesta di esenzione da bollo ha come conseguenza la segnalazione all'Agenzia delle Entrate per l'eventuale regolarizzazione (artt. 19 e 31 D.P.R. 642/1972).

ai sensi dell'art. 1 della **tariffa (All. A) del DPR 26/10/1972 N.642** i **CERTIFICATI ANAGRAFICI sono SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL'ORIGINE** (in quanto l'oggetto dell'imposta di bollo è l'atto scritto sulla carta): pertanto il funzionario che li emette deve redigerli su carta bollata da € 16,00. Restano salve le esenzioni per lo specifico uso al quale tali certificati sono destinati.

Si fa presente che il Comune di Bracciano è subentrato nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (**ANPR**) e che i certificati richiesti possono essere emessi da un qualsiasi Comune Italiano che abbia accesso all'ANPR.

ESENZIONE dall'IMPOSTA DI BOLLO

I certificati anagrafici possono essere rilasciati in **ESENZIONE dall'IMPOSTA DI BOLLO** solo per gli **USI ESPRESSAMENTE PREVISTI** dalla legge, **tabella allegato B del DPR 642/1972**, nonché dalle specifiche **leggi speciali**.

L'ESENZIONE da BOLLO è specificata, MAI generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, **se ritengono di aver diritto all'esenzione**, devono **obbligatoriamente** indicare l'uso e la norma di legge che la prevede, **uso e norma che dovranno essere riportate dal funzionario sul certificato.**

Si ricorda che l'acquisizione di tale notizia, poiché è conseguente all'adempimento di un **obbligo di legge, quello fiscale**, rientra fra i fini istituzionali e pertanto **NON costituisce violazione della privacy.**

RESPONSABILITÀ PER OMESSO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO

Ai sensi dell'art. 25 del DPR 642/1972 chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta.

L'utilizzo della certificazione richiesta in esenzione da bollo per usi per i quali è viceversa prescritto l'assolvimento dell'imposta, comporta responsabilità patrimoniale e amministrativa consistente nel pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni previste dalla legge.

Si ricorda che ai sensi dell'art. **76 D.P.R 28.12.2000 n.445**, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

I CERTIFICATI E GLI ESTRATTI DELLO STATO CIVILE SONO SEMPRE GRATUITI.

N.B.: Si ricorda che le autocertificazioni riguardanti le informazioni anagrafiche, ai sensi del DPR n. 445/2000, devono essere accettate da tutte le Pubbliche Amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi nei loro rapporti con l'utenza.

I privati, invece, possono o non possono accettarla. L'autocertificazione resa è sempre in esenzione dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

USI PER I QUALI NON È AMMESSA L'ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO

	Imposta Bollo	Riferimenti Legislativi
Controversie civili	€ 16.00	Legge 642/1972 art. 3 tariffa all. A
Procedimenti civili e amministrativi: per controversie equo canone	€ 16.00	Nota Min. grazia e giustizia 28 giugno 1999